



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1803 DELLA COMMISSIONE  
dell'11 settembre 2025**

**che revoca l'autorizzazione dell'Unione per il biocida singolo «Nordkalk QL 90» in conformità al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1672 della Commissione**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 49,

considerando quanto segue:

- (1) Il 13 giugno 2024 il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1672 della Commissione<sup>(2)</sup> ha rilasciato al titolare dell'autorizzazione Nordkalk Oy Ab un'autorizzazione dell'Unione per la messa a disposizione sul mercato e per l'uso dello stesso biocida singolo «Nordkalk QL 90» con il numero di autorizzazione EU-0029368-0000, in conformità all'articolo 44, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (2) Il 15 maggio 2025 Nordkalk Oy Ab ha presentato all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia») una richiesta di revoca di tale autorizzazione dell'Unione in conformità all'articolo 49 del regolamento (UE) n. 528/2012. La richiesta è stata iscritta nel registro per i biocidi con il numero BC-MB105915-51.
- (3) Il 28 maggio 2025 Nordkalk Oy Ab ha presentato la motivazione della richiesta di revoca, secondo cui aveva deciso di cessare la produzione di «Nordkalk QL 90» sulla base di considerazioni commerciali.
- (4) Il 3 giugno 2025 l'Agenzia ha trasmesso la richiesta motivata alla Commissione.
- (5) È pertanto opportuno revocare l'autorizzazione dell'Unione per il biocida singolo «Nordkalk QL 90» su richiesta motivata del titolare dell'autorizzazione e abrogare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1672.
- (6) È inoltre opportuno concedere un periodo di tolleranza per la messa a disposizione sul mercato e l'uso delle scorte in conformità all'articolo 52 del regolamento (UE) n. 528/2012.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

**Articolo 1**

L'autorizzazione dell'Unione per il biocida singolo «Nordkalk QL 90» rilasciata dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/1672 a Nordkalk Oy Ab con il numero di autorizzazione EU-0029368-0000 è revocata.

<sup>(1)</sup> GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj>.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1672 della Commissione, del 13 giugno 2024, che rilascia un'autorizzazione dell'Unione per il biocida singolo Nordkalk QL 90 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/1672, 14.6.2024, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2024/1672/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1672/oj)).

*Articolo 2*

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1672 è abrogato.

*Articolo 3*

Il biocida «Nordkalk QL 90» non è più messo a disposizione sul mercato a decorrere dal 31 marzo 2026 e le scorte di tale biocida non sono più utilizzate a decorrere 27 settembre 2026.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 2025

*Per la Commissione*

*La presidente*

Ursula VON DER LEYEN